

**Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - trattamento economico e di quiescenza - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6751 del 10/03/2020 (Rv. 657429 - 01)**

Indennità di servizio penitenziario ex art. 1 della l. n. 65 del 1983 - "Personale civile di ruolo e non di ruolo" - Condizione - Dipendenti del ministero della giustizia - Necessità - Disparità di trattamento - Esclusione - Fattispecie.

L'indennità di servizio penitenziario di cui all'art. 1 della l. n. 65 del 1983 compete esclusivamente ai dipendenti civili del Ministero della giustizia, di ruolo e non, che operano presso gli istituti di prevenzione e pena, come univocamente chiarisce la lettera della norma e come si giustifica in virtù del peculiare stato giuridico di detti lavoratori, sicché il mancato riconoscimento di tale emolumento ai dipendenti di altre amministrazioni - per i quali peraltro è prevista una diversa indennità, ai sensi dell'art. 2 della legge citata - non concreta alcuna disparità di trattamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'indennità di cui all'art. 1 della l. n. 65 del 1983 spetti ai docenti in servizio presso i penitenziari).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6751 del 10/03/2020 (Rv. 657429 - 01)